

3. Disciplina per l'applicazione del sistema esperto ICEF

Le borse di studio ed i prestiti d'onore del Fondo giovani sono concessi a soggetti la cui condizione economica familiare rientra nei limiti stabiliti dalle presenti direttive.

La condizione economica familiare è valutata in base alle disposizioni generali approvate con deliberazione della Giunta provinciale 15 maggio 2009, n. 1122 e alle disposizioni per la compilazione delle dichiarazioni ICEF approvate con determinazione del dirigente del Servizio sistema finanziario pubblico provinciale.

Si individuano di seguito gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso agli interventi previsti dal Fondo giovani.

3.1 Composizione del nucleo familiare

L'unità di riferimento da considerare per la valutazione della condizione economica familiare è la famiglia anagrafica, comprensiva di tutti i soggetti conviventi, fatto salvo quanto di seguito specificato.

- a) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detto criterio di attrazione non opera nei seguenti casi:
- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale, ovvero quando è stata ordinata la separazione;
 - quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti;
 - quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, sono considerati un nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

- b) I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico; quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
- della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - della persona tenuta agli alimenti, qualora non faccia parte di alcuna famiglia anagrafica;
 - in presenza di più persone obbligate agli alimenti, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore.
- c) Il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, non fa parte del nucleo familiare dell'affidatario. Il minore collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
- d) Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (ossia il soggetto che risiede stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme, in istituti di detenzione e simili), è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

3.2 Definizione di nucleo autonomo

Il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è considerato diverso da quello dei genitori quando ricorrono le seguenti condizioni:

- residenza esterna, per un periodo minimo di almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda, all'unità abitativa del nucleo familiare, in alloggio che non sia di proprietà di un parente o affine entro il terzo grado;
- possesso di un reddito complessivo non inferiore a euro 6.500 annui nei 2 anni precedenti a quello della dichiarazione;
- studente coniugato (nel qual caso si applicano le specifiche previste per i coniugi).

In mancanza di tali requisiti, lo studente non è considerato in un nucleo diverso da quello dei genitori e dichiara la condizione economica della famiglia d'origine.

3.3 Definizione di chi può essere il richiedente ed il beneficiario

Il beneficiario della borsa di studio e del prestito d'onore è il soggetto iscritto ai corsi disciplinati nella parte 4. delle presenti direttive, se lo stesso è maggiorenne.

Il beneficiario della borsa di studio e del prestito d'onore è un genitore, anche adottivo o affidatario, o la persona che esercita la potestà dei genitori, se il soggetto, iscritto ai corsi disciplinati nella parte 4. delle presenti direttive, è minorenne.

3.4 Valutazione della condizione economica

3.4.1 Peso del reddito e del patrimonio in relazione alla parentela con il beneficiario

Il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare di riferimento sono considerati secondo le seguenti percentuali:

- al 100 per cento per il soggetto richiedente, per il coniuge non separato e per i parenti ed affini di primo e secondo grado;
- al 30 per cento per i soggetti che hanno un grado di parentela o affinità di terzo o quarto grado.

Il reddito ed il patrimonio dei soggetti conviventi non parentali sono considerati secondo le seguenti percentuali:

- al 100 per cento per il convivente "more uxorio";
- al 30 per cento per gli altri soggetti conviventi.

3.4.2 Altri parametri ICEF

Il patrimonio mobiliare di ciascun componente il nucleo familiare è considerato al netto della franchigia individuale di non dichiarabilità fino al limite di euro 5.000. Il patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare è considerato al netto di una franchigia pari ad euro 20.000.

L'abitazione di residenza del nucleo familiare e le relative pertinenze non concorrono alla determinazione del patrimonio immobiliare fino al valore complessivo ai fini ICI di euro 150.000.

Il patrimonio complessivo del nucleo familiare, al netto delle precedenti franchigie, è pesato secondo le seguenti percentuali:

- a) al 5% per il valore del patrimonio complessivo fino a 30.000,00 euro;
- b) al 20% per il valore del patrimonio complessivo compreso tra 30.000,01 euro e 60.000 euro;
- c) al 60% per il valore del patrimonio complessivo pari o superiore a 60.000,01 euro.

<input type="checkbox"/> Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza FAR	150.000,00
<input type="checkbox"/> Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare FPM	20.000,00
<input type="checkbox"/> Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare	30.000,00

familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza LS1	
<input type="checkbox"/> Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa l'abitazione di residenza LS2	60.000,00
<input type="checkbox"/> Prima ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL1	5%
<input type="checkbox"/> Seconda ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL2	20%
<input type="checkbox"/> Terza ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL3	60%
<input type="checkbox"/> Reddito di RIFerimento RIF	50.000

3.4.3 Calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare

L'indicatore della condizione economica familiare è calcolata considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare, dei parametri fissati dalle disposizioni generali approvati con deliberazione della giunta provinciale n. 1122 del 15 maggio 2009 e dei parametri fissati da queste disposizioni utilizzando l'algoritmo di calcolo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1325 di data 5 giugno 2009.

Sono escluse dal calcolo del reddito per l'elaborazione dell'ICEF da applicare nell'ambito del Fondo giovani le borse di studio erogate in attuazione degli interventi:

- 1.c Frequenza di percorsi di istruzione e formazione all'estero e di stage lavorativi fuori provincia", limitatamente all'intervento "A1 Borse di studio;
- 1.d1 Residenza di dottorandi;
- 5.a Interventi volti a orientare e sostenere giovani con particolare interesse ed impegno verso percorsi di eccellenza. Formazione scolastica secondaria superiore;
- 5.b Interventi volti a orientare e sostenere giovani con particolare interesse ed impegno verso percorsi di eccellenza. Formazione universitaria.

3.5 Tabelle ICEF per l'accesso al beneficio

Nelle Tabelle riportate in questo paragrafo sono riportati i limiti di reddito e di patrimonio corrispondenti alle soglie dell'indicatore ICEF per l'accesso agli interventi del Fondo giovani.

Per una più facile lettura delle Tabelle si precisa che i limiti indicati corrispondono al valore ICEF di esclusione qualora il corrispondente valore di reddito o patrimonio sia pari a zero.

Se il reddito o il patrimonio del nucleo familiare hanno importi uguali o superiori ai 2/3 dei valori limite, lo studente può comunque non beneficiare degli interventi per effetto della loro combinazione.

Se il reddito e il patrimonio del nucleo familiare hanno entrambi importi inferiori alla metà dei valori limite, lo studente risulta sicuramente beneficiario.

I valori di patrimonio sono considerati al netto delle franchigie e pesati secondo quanto disposto dal paragrafo "Altri parametri ICEF".

Tabella 1

Numero componenti	Scala di equivalenza	Reddito	Patrimonio
1	1,00	€ 17.156,86	€ 76.094,77
2	1,57	€ 26.936,27	€ 92.393,79
3	2,04	€ 35.000,00	€ 105.833,33
4	2,46	€ 42.205,88	€ 117.843,14
5	2,85	€ 48.897,06	€ 128.995,10
6	3,20	€ 54.901,96	€ 139.003,27
7	3,55	€ 60.906,86	€ 149.011,44
8	3,90	€ 66.911,76	€ 159.019,61

Tabella 2

Numero componenti	Scala di equivalenza	Reddito	Patrimonio
1	1,00	€ 24.509,80	€ 88.349,67
2	1,57	€ 38.480,39	€ 111.633,99
3	2,04	€ 50.000,00	€ 130.833,33
4	2,46	€ 60.294,12	€ 147.990,20
5	2,85	€ 69.852,94	€ 163.921,57
6	3,20	€ 78.431,37	€ 178.218,95
7	3,55	€ 87.009,80	€ 192.516,34
8	3,90	€ 95.588,24	€ 206.813,73

Tabella 3

Numero componenti	Scala di equivalenza	Reddito	Patrimonio
1	1,00	€ 29.411,76	€ 96.519,61
2	1,57	€ 46.176,47	€ 124.460,78
3	2,04	€ 60.000,00	€ 147.500,00
4	2,46	€ 72.352,94	€ 168.088,24
5	2,85	€ 83.823,53	€ 187.205,88
6	3,20	€ 94.117,65	€ 204.362,75
7	3,55	€ 104.411,76	€ 221.519,61
8	3,90	€ 114.705,88	€ 238.676,47

Tabella 4

Numero componenti	Scala di equivalenza	Reddito	Patrimonio
1	1,00	€ 34.313,73	€ 104.689,54
2	1,57	€ 53.872,55	€ 137.287,58
3	2,04	€ 70.000,00	€ 164.166,67
4	2,46	€ 84.411,76	€ 188.186,27
5	2,85	€ 97.794,12	€ 210.490,20
6	3,20	€ 109.803,92	€ 230.506,54
7	3,55	€ 121.813,73	€ 250.522,88
8	3,90	€ 133.823,53	€ 270.539,22

(i valori sono espressi in euro)

3.6 Il calcolo del beneficio

La borsa di studio e il prestito d'onore sono determinati in base alla disciplina dei singoli interventi riportata al paragrafo 4 delle presenti direttive.

La borsa di studio di durata pluriennale per gli anni successivi al primo è erogata al beneficiario che rinnova la valutazione della condizione economica familiare e presenta la dichiarazione di idoneità in base alla condizione economica familiare - ICEF.